



ISTITUTO COMPRENSIVO "MAESTRO LORENZO PANEPINTO"

S. Stefano Quisquina – San Biagio Platani

VIA LIBERO ATTARDI, 29 – 92020 SANTO STEFANO QUISQUINA (AG)

TEL. 0922/992068 – C.F. 80004290849 – cod. mecc. AGIC813002

e-mail: agic813002@istruzione.it PEC: agic813002@pec.istruzione.it

sito web: www.icmaestrolorenzopanepinto.edu.it

IPOTESI CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE

Visto il verbale dei Revisori dei Conti inviato all'istituzione scolastica in data 28/11/2023

Il giorno 14 del mese di dicembre dell'anno duemilaventitre, alle ore 16:00, presso la presidenza dell'Istituto Comprensivo "Maestro Lorenzo Panepinto" di S. Stefano Quisquina, viene sottoscritto il presente Contratto Collettivo Integrativo d'Istituto per l'a.s. 2023/24, dopo aver acquisito parere favorevole da parte dei revisori dei conti.

L'accordo viene sottoscritto tra:




Per la parte pubblica:

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Giovanna Bubello

PARTE SINDACALE

R.S.U.:

Ins. te	Picone Caterina	CISL SCUOLA	
Sig.	Orlandini Salvatore (assente)	CISL SCUOLA	
Prof.ssa	Caldara Enza Silvana	FLC CGIL	

SINDACATI SCUOLA TERRITORIALI
FLC/CGIL
CISL/SCUOLA
UIL/SCUOLA
SNALS/CONFSAI

CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO
Anno scolastico 2023/2024

L'anno 2023 il giorno 11 del mese di dicembre alle ore 11:00, presso la presidenza dell'Istituto Comprensivo "Maestro Lorenzo Panepinto", di S. Stefano Quisquina, in sede di negoziazione integrativa a livello di Istituzione Scolastica di cui all'art. 22 del C.C.N.L. del comparto scuola del 19/04/2018,

TRA

la delegazione di parte pubblica rappresentata dal Dirigente Scolastico Giovanna Bubello e la delegazione di parte sindacale, costituita dalla R.S.U. eletta all'interno dell'istituzione Scolastica, e le OO.SS. territoriali, si stipula il seguente Contratto Integrativo d'Istituto sulla base di quanto previsto dall'art. 7 del CCNL del 19.04.2018 e alla luce delle modifiche introdotte in materia di contrattazione integrativa dal D. Lgs. n. 141 del 1° agosto 2011 di interpretazione autentica del D.Lgs. n. 150/2009. Per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto, continuano a trovare applicazione le disposizioni contrattuali dei CCNL e/o parti di contrattazione specifiche precedenti, in quanto compatibili con le suddette disposizioni e con le norme legislative.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Campo di applicazione-Decorrenza, validità e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell'istituzione scolastica, con contratto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato.
2. Gli effetti del presente contratto decorrono dalla data di stipula dell'accordo e restano validi fino alla sottoscrizione di un nuovo accordo, fermo restando che quanto stabilito nel presente Contratto integrativo s'intenderà tacitamente abrogato da eventuali successivi atti normativi e/o contrattuali nazionali gerarchicamente superiori, qualora incompatibili.
3. Il presente contratto è stato modificato solo per la parte economica, mentre la parte giuridica è rimasta invariata rispetto al contratto a.s. 2018/2019. I criteri di ripartizione delle risorse possono essere negoziati con cadenza annuale.

4. Il presente contratto può esser modificato in qualunque momento o a seguito di adeguamento a norme imperative o per accordo tra le parti.

Art. 2 - Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro trenta giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.

Art. 3 - Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto

1. La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto ha luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi entro l'ultimo giorno dell'anno scolastico di riferimento.

TITOLO II

LE RELAZIONI E I DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 4 - Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra amministrazioni pubbliche e soggetti sindacali, improntate alla partecipazione attiva e consapevole, alla correttezza e trasparenza dei comportamenti, al dialogo costruttivo, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti.
2. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività:
 - ◆ partecipazione, articolata in informazione e in confronto;
 - ◆ contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica dei contratti integrativi, di cui all'art. 7.
3. La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti, su atti e decisioni di valenza generale, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi; si articola, a sua volta, in:
 - a) informazione;
 - b) confronto;
 - c) organismi paritetici di partecipazione.
4. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

Art. 5 - Informazione

1. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente. Essa è il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei relativi strumenti. L'informazione consiste nella trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, da parte dell'amministrazione, ai soggetti sindacali al fine di

- consentire loro di prendere conoscenza delle questioni inerenti alle materie di confronto e di contrattazione integrativa previste negli artt. 6 e 7 del C.C.N.L. 2016/2018.
2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - a. tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4);
 - b. tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4);
 - c. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. b1);
 - d. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2).
 3. L'informazione è data dal dirigente scolastico in tempi congrui rispetto alle operazioni propedeutiche all'avvio dell'anno scolastico, mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 6 – Confronto

1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente. Esso è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'amministrazione intende adottare.
2. Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità previste per la informazione. A seguito della trasmissione delle informazioni, amministrazione e soggetti sindacali si incontrano se, entro 5 giorni dall'informazione, il confronto è richiesto da questi ultimi, anche singolarmente. L'incontro può anche essere proposto dall'amministrazione contestualmente all'invio dell'informazione. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a quindici giorni. Al termine del confronto, è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.
3. Sono oggetto di **confronto** a livello di istituzione scolastica:
 - a) l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 22 c. 8 lett. b1);
 - b) criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b2);
 - c) criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3);
 - d) promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 22 c. 8 lett. b4).

Art. 7 – Contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 37 e più in generale all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001. Le parti si impegnano a riaprire la contrattazione qualora le risorse di cui sopra dovessero modificarsi in aumento o in diminuzione nel corso dell'anno, ciò al fine di adeguare la

seguinte piattaforma economica alla nuova situazione riproporzionando la stessa alla variazione realizzata o subita.

3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:

- a) l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c. 4 lett. c1);
- b) i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto (art. 22 c. 4 lett. c2);
- c) i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 22 c. 4 lett. c3);
- d) i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (art. 22 c. 4 lett. c4);
- e) i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990 (art. 22 c. 4 lett. c5);
- f) i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 22 c. 4 lett. c6);
- g) i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 22 c. 4 lett. c7);
- h) i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 22 c. 4 lett. c8);
- i) i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 22 c. 4 lett. c9).

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990, così come modificata e integrata dalla legge n.83/2000

(art.22 comma 4 lettera C5 CCNL Scuola 2018)

Art. 8 – Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 23 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.

4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
6. Il D.S., per le assemblee in cui sarà coinvolto anche il personale Docente, sospenderà le attività didattiche delle sole classi o sezioni di scuola dell'infanzia i cui Docenti abbiano dichiarato di partecipare all'assemblea, dopo aver disposto gli eventuali adattamenti di orario per le sole ore coincidenti con quelle dell'assemblea del personale che presta regolare servizio e avvertendo le famiglie interessate. Il personale che non partecipa all'assemblea svolgerà il normale orario di servizio previsto.
7. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso dei vari plessi, il funzionamento del centralino telefonico, nonché della segreteria, per cui n. 4 unità di personale ausiliario e n.1 unità di personale amministrativo saranno in ogni caso addette a tali attività. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.
8. La dichiarazione individuale di partecipazione, espressa preventivamente in forma scritta dal personale in servizio nell'orario dell'assemblea sindacale, fa fede ai fini del computo del monte ore individuale nei termini orari reali corrispondenti a quelli previsti per l'assemblea stessa ed è irrevocabile.
9. Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali, nonché per le operazioni che ne costituiscono il prerequisito.

Art. 9 – Attività sindacale

1. Per tutte le mansioni sindacali le RSU possono usufruire dei permessi sindacali nei limiti complessivi e individuali previsti dalla normativa vigente: la richiesta va presentata al DS 5 giorni prima. Per la fruizione dei diritti sindacali da parte del personale docente e non docente si rimanda a quanto previsto nel contratto integrativo attuale.
2. Alle R.S.U. è consentito di comunicare con il personale per motivi di carattere sindacale, purché non sia pregiudicata la normale attività di servizio per tutto il personale docente e non docente e purché non vengano interrotte le attività di insegnamento o degli organi collegiali.
3. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale presente nel sito web in apposita sezione, e sono responsabili della pubblicazione dei documenti relativi all'attività sindacale.
4. Ogni documento pubblicato nella bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
5. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale un locale della scuola, concordando con il dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.
6. Il dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

Art. 10 - Referendum

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU; la scuola fornisce il supporto materiale ed organizzativo.

Art. 11 - Permessi sindacali retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla R.S.U. permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; il calcolo del monte ore spettante viene effettuato, all'inizio dell'anno scolastico, dal Dirigente, che lo comunica alla R.S.U. medesima.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla R.S.U., con obbligo di preventiva comunicazione al Dirigente con almeno due giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla R.S.U. permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale; la comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al Dirigente.

Art. 12 - Determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della Legge 146/1990

1. L'Istituto garantisce, in caso di sciopero, i servizi essenziali. Secondo quanto stabilito dalla L. 146/90, dalla L. 83/2000 e dal C.C.N.L. - Scuola del 29-11-2007 si conviene che in caso di sciopero del Personale A.T.A. il servizio deve essere garantito esclusivamente in presenza delle particolari e specifiche situazioni, sotto elencate:
 - a) Svolgimento di esame finale e/o scrutini finali e operazioni che ne costituiscono il prerequisito; n° 1 Assistente Amministrativo (per lo svolgimento degli atti d'esame e di scrutinio) e n° 1 Collaboratore Scolastico (per la vigilanza e il centralino).
 - b) La predisposizione degli atti per il trattamento economico del personale supplente temporaneo; il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, n° 1 Assistente Amministrativo e n° 1 Collaboratore Scolastico.
2. I lavoratori che intendono aderire o meno ad uno sciopero, possono darne volontariamente preavviso scritto al Dirigente Scolastico senza possibilità di revoca.
3. I docenti che non scioperano, nel caso in cui il Dirigente Scolastico valuta che non possono essere garantite le normali attività didattiche, si intendono in servizio dall'orario d'inizio delle lezioni della giornata proclamata per lo sciopero per un monte ore totale pari alle ore di servizio di quel giorno.
4. In caso di adesione parziale del personale docente e A.T.A. e conseguente riduzione delle normali attività didattiche il servizio minimo del personale A.T.A. sarà garantito nel seguente modo: n. 1 collaboratore scolastico per la vigilanza dell'ingresso di ciascun plesso e n. 1 assistente amministrativo per la segreteria.
5. Al di fuori delle specifiche situazioni elencate al comma precedente, non potrà essere impedita l'adesione totale allo sciopero dei dipendenti, in quanto nessun atto autoritativo potrà essere assunto dai Dirigenti Scolastici nei confronti dei medesimi senza un apposito accordo con la R.S.U. o con le Organizzazioni Sindacali Provinciali e/o Regionali firmatarie del C.C.N.L. - Scuola del 29-11-2007.
6. Nella stessa giornata dello sciopero il Dirigente Scolastico comunica alla R.S.U. ed invia al MIUR tramite il SIDI il numero dei partecipanti allo sciopero.

Art. 13 Chiusura plessi scolastici per le operazioni elettorali: servizio ed utilizzazione personale docente e ATA

1. In caso di chiusura per consultazioni elettorali, per il personale docente in servizio nel plesso sede di seggio non vi sono obblighi di prestazione lavorativa.
2. Nel caso in cui la Presidenza e la segreteria rimangano aperte, il personale amministrativo rimane in servizio per le connesse esigenze, tutto il personale ATA della scuola sarà utilizzato a turno nelle giornate di chiusura dei vari plessi secondo le esigenze di servizio.
3. In caso di chiusura della Presidenza e della segreteria, per far fronte alle possibili esigenze delle sedi aperte e per garantire comunque le funzioni indispensabili di segreteria, gli A.A. garantiranno a turno la reperibilità per l'espletamento delle attività amministrative necessarie e/o urgenti.

Art. 14 - Programmazione degli incontri con la R.S.U.

1. All'inizio di ciascun anno scolastico il Dirigente Scolastico e la R.S.U. concordano un calendario di incontri allo scopo di effettuare in tempo la contrattazione integrativa sulle materie previste.
2. Gli incontri sono indetti dal Dirigente Scolastico, anche su richiesta della R.S.U. (con preavviso di cinque giorni, o meno in caso di urgenza).
3. Gli incontri possono essere richiesti da ambedue le parti e comunque devono essere fissati entro cinque giorni dalla data della richiesta.
4. Il Dirigente Scolastico può essere assistito durante gli incontri dal personale al quale ha affidato compiti specifici di collaborazione e, nell'ambito delle sue prerogative, dal Direttore S.G.A. o da esperti su problemi oggetto dell'incontro. Anche la R.S.U. può essere assistita da esperti. Sia il Dirigente Scolastico che la R.S.U. debbono darne comunque preavviso.
5. Di tali incontri si redige un puntuale verbale, su richiesta da almeno una delle parti. Non si redige verbale qualora venga sottoscritta una copia dell'accordo.
6. Gli incontri per il confronto in esame possono concludersi con un accordo/intesa, oppure con un disaccordo, nel relativo verbale devono essere riportate le diverse posizioni.

TITOLO TERZO

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 15 - Collaborazione plurime

1. Il Dirigente, dopo aver chiesto la disponibilità ai docenti di questa I.S., potrà avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole secondo quanto previsto dall'art. 35 del vigente CCNL.
2. I relativi compensi sono a carico del FIS dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

Art. 16 - Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA



1. In caso di necessità o di esigenze imprevedute e non programmabili, il dirigente – sentito il DSGA – può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, anche oltre l'orario d'obbligo, da retribuire con il Fondo d'Istituto o con giorni di recupero.
2. Il dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
3. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
4. Premesso che per l'assegnazione di ogni tipo di incarico avrà sempre la priorità il personale interno, per particolari esigenze o attività il Dirigente - sentito il DSGA - può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL.
5. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo dell'Istituzione Scolastica che conferisce l'incarico.

TITOLO QUARTO

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 17 – Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA

(art. 22 c. 4 lett. c6)

1. Per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:
 - le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata;
 - la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi.
2. Lo "slittamento" dell'orario di lavoro non potrà essere superiore a 30 minuti giornalieri, dovrà essere chiesto e motivato per iscritto e sarà autorizzato laddove non ostacoli il buon funzionamento del servizio.
3. La flessibilità oraria potrà essere utilizzata anche per rimodulare il servizio onde fronteggiare il divieto di nomina disposto dell'art. 1 comma 332 della legge 190/2014. Per tali ragioni la flessibilità si caratterizza per:
 - ❖ la rimodulazione dell'orario giornaliero e settimanale dei turni di lavoro;
 - ❖ lo scambio dei reparti/plessi per la copertura del personale assente con la cura dei servizi necessari a garantire il servizio senza oneri per l'Amministrazione.
 - ❖ maggior carico di lavoro dovuto alla sostituzione dei colleghi assenti nello stesso reparto;
4. Nei vari plessi si provvede alla sostituzione per rotazione prima tra i colleghi dello stesso plesso, se ciò non fosse possibile tra i colleghi in servizio nei plessi diversi o tra il personale che ha garantito la propria disponibilità;
5. Sono consentiti per soddisfare particolari necessità di servizio o personali, previa formale autorizzazione del DSGA, accordi tra il personale per modifiche i turni ordinari di lavoro.
6. Le suddette attività di flessibilità, se generano intensificazione dell'attività lavorativa, se concordate sono riconosciute come attività da incentivare con le risorse del fondo dell'istituto o con recuperi nel periodo estivo e durante i periodi di sospensione delle attività didattiche. I lavoratori che si trovino in particolari situazioni familiari e/o

[Handwritten signature]

[Handwritten notes and signatures on the right margin]

personali, e che ne facciano richiesta, vanno favoriti nell'utilizzo dell'orario flessibile, compatibilmente con le esigenze di servizio.

7. Quando la prestazione lavorativa giornaliera supera le 6 ore lavorative continuative il personale può fruire a richiesta di una pausa di 30 minuti; tale pausa è obbligatoria dopo 7 ore 12 minuti di lavoro continuativo.

Art 18 - Riunione programmatica d'inizio anno del personale ATA

1. Ai sensi dell'art. 41 comma 3 del C.C.N.L. 2016/2018, all'inizio dell'anno scolastico, il DSGA formula una proposta di piano delle attività in uno specifico incontro con il personale ATA; l'organizzazione e l'orario di lavoro di tutto il personale A.T.A. sono formalizzati con ordini di servizio scritti.
2. In caso di assenza del Personale A.T.A per cui non sia prevista l'assunzione di supplente temporaneo, il lavoro viene ripartito tra il Personale presente in servizio nel Plesso e nell'Istituto in base ad accordi tra la DSGA ed il personale. E' altresì possibile utilizzare unità assegnate ad altri plessi per assicurare la vigilanza e la sicurezza degli alunni.
3. Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, fermo restando l'obbligo delle 36 ore, organizza la propria presenza in servizio ed il proprio orario di lavoro secondo criteri di flessibilità, e ne dà comunicazione scritta al Dirigente Scolastico.
4. La prestazione di ore in eccedenza non può superare i limiti del monte ore annuale per i permessi brevi definito dal CCNL 2016-2018. Tali ore possono essere recuperate come permessi brevi.
5. Il Personale A.T.A. - reciprocamente - dovrà chiedere ed attendere dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi autorizzazione formale prima di effettuare prestazioni eccedenti l'orario di servizio.

Art. 19 - Assenze Personale ATA

1. Per il personale A.T.A., in merito alle seguenti materie: Assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici si rinvia espressamente al C.C.N.L. nello specifico agli artt. 30 - 31 - 32 - 33.

Art. 20 - Chiusura prefestiva

1. Nei periodi d'interruzione delle attività didattiche e nel rispetto delle attività programmate dagli organi collegiali è possibile la chiusura nelle giornate prefestive e interfestive. Tale chiusura, di cui deve essere dato pubblico avviso, è disposta dal Dirigente scolastico quando lo richiede più del 50% del personale ATA in servizio.
2. Il personale che non intende recuperare le ore di servizio non prestate con rientri pomeridiani, può chiedere di conteggiare, a compensazione:
 - giornate di ferie o festività soppresse;
 - ore di lavoro straordinario non retribuite;
 - ore prestate in più nell'ambito dell'organizzazione flessibile del lavoro;
 - ore per la partecipazione a corsi di aggiornamento fuori dal proprio orario di servizio.
3. Spetta al direttore dei servizi generali e amministrativi organizzare, in relazione alle esigenze della scuola, il recupero delle ore di lavoro non prestate.

Art. 21 - Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale

(art.22 comma 4 lettera C7 CCNL Scuola 2018)

1. Ai sensi del comma 124 art.1 Legge 107/2015 la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale, è coerente con il piano triennale dell'offerta

formativa e con i risultati emersi dal piano di miglioramento della scuola ed è fondata sulle priorità indicate nel Piano nazionale di formazione.

2. Le risorse per la formazione del personale, qualora disponibili, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti, sono ripartiti sulla base delle esigenze di formazione del personale in coerenza con il PTOF.
3. Il collegio dei docenti definisce annualmente il piano di formazione dei docenti, che è inserito nel PTOF. Il DSGA definisce il piano di formazione del personale ATA.
4. L'Istituto aderisce alle reti d'ambito sulla formazione secondo quanto deliberato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto. L'Istituto contribuisce alla programmazione e alla strutturazione del Piano Formativo d'ambito mediante la somministrazione dei questionari predisposti dalla scuola capofila volti alla rilevazione dei bisogni formativi del personale.
5. Nei limiti delle disponibilità di bilancio è auspicabile che sia destinata una parte delle risorse finanziarie non finalizzate a particolari scopi formativi che coinvolgono trasversalmente tutto il personale su tematiche di interesse generale quali, ad esempio, la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 22 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio

(art. 22 c. 4 lett. c8);

1. Avvisi, circolari, comunicazioni varie riguardanti le attività della scuola di interesse professionale del personale vengono pubblicate sul sito e devono essere consultate e lette dai docenti e dal personale ATA, pertanto, la consultazione del sito web deve essere costante e frequente.
2. Della pubblicazione di avvisi o circolari con comunicazioni urgenti o da trasmettere ai genitori il personale può essere informato tramite il gruppo whatsapp di istituto; esso costituisce anche un canale per la diffusione tempestiva di avvisi urgenti, ad esempio la chiusura per allerta meteo, ecc. e di comunicazioni di servizio che interessano un'alta percentuale di docenti. Nel rispetto del diritto alla disconnessione si eviteranno comunicazioni nei giorni festivi ad eccezione di casi urgenti ed eccezionali.

Art. 23 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione

(art. 22 c. 4 lett. c9)

1. Gli strumenti elettronici sono finalizzati a migliorare la prestazione lavorativa diminuendo lo stress da lavoro e a rendere più efficace il servizio scolastico.
2. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA dovranno costituire un valore aggiunto ed essere intesi come arricchimento della professionalità del personale e come un mezzo per facilitare i processi lavorativi.
3. In caso di chiusura determinata da emergenza sanitaria troveranno attuazione le disposizioni contenute nelle norme di legge, nelle circolari ministeriali e nelle disposizioni regolamentari della scuola in materia di contenimento della diffusione del Covid-19
4. La presente contrattazione recepisce quanto contenuto sulla didattica digitale integrata, per quanto concerne l'orario di servizio, luoghi e strumenti di lavoro, nonché le disposizioni in materia di quarantena o isolamento fiduciario

TITOLO QUINTO
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO
CAPO I - NORME GENERALI

Criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale

(art.22 comma 4 lettera C3 CCNL Scuola 2018)

Art. 24 – Fondo per il salario accessorio

1. Il Fondo per il salario accessorio dell'anno scolastico 2023/2024 è complessivamente alimentato da:
- ❖ Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 40 CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018) erogato dal MIM;
 - ❖ ogni ulteriore finanziamento erogato dal MIM;
 - ❖ eventuali economie del Fondo per il salario accessorio derivanti da risorse non utilizzate negli anni scolastici precedenti;
 - ❖ altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro in base alla quantificazione risultante nel Programma annuale di riferimento;
 - ❖ eventuali contributi volontari dei genitori destinati al personale a seguito di delibera di approvazione del Programma annuale da parte del Consiglio di Istituto e successivo accertamento da parte del dirigente da calcolarsi al lordo dipendente.
2. Il Fondo per la contrattazione integrativa è quantificato nell'apposito atto di costituzione, emanato dal dirigente secondo le istruzioni contenute nel paragrafo III.1 della circolare 19 luglio 2012, n. 25 della Ragioneria Generale dello Stato. Tale atto è predisposto sulla base delle informazioni disponibili alla data di avvio della contrattazione ed è tempestivamente aggiornato a seguito della eventuale disponibilità di nuove risorse. Di esso il dirigente fornisce informazione alla parte sindacale.

Art. 25 – Criteri per la ripartizione del Fondo dell'istituzione scolastica

(art. 22 c. 4 lett. C2);

1. Le risorse del Fondo dell'istituzione scolastica sono finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti. Con esclusione di quelle di cui all'art. 15, esse sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del personale ATA. Secondo l'art. 40

- del CCNL 18/4/2018, le economie non utilizzate negli anni precedenti, a decorrere dall' a.s. 2019/2020, possono essere utilizzate, anche per finalità diverse da quelle originarie.
2. La legge di 160 del 27 dicembre 2019 – Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 – al comma 249 dell'art. 1 recita testualmente "Le risorse iscritte nel fondo di cui all'art. 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107, già confluite nel fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico, senza vincolo di destinazione"

La somma del F.I. dell'anno scolastico 2023/2024 viene ripartito con le seguenti percentuali:

- quota del 70,00% circa per i compensi da attribuire al personale docente;
 - quota del 30,00% circa per compensi da attribuire al personale ATA
3. Sono, pertanto, assegnati €. 34.696,34 per le attività del personale docente ed €. 14.869,83 per le attività del personale ATA.

Art. 26 – Fondi finalizzati

1. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
2. Per il presente anno scolastico tali fondi sono pari a:

FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA (LORDO DIPENDENTE)					
1) F.I.S. A.S. 2023/2024			€	32.748,22	+
2) Valorizzazione del merito a.s. 2023/2024			€.	9.134,74	+
3) Economie F.I. a.s. 2022/2023			€.	11.379,67	+
Disponibilità per l'a.s. 2022/2023			€	53.262,63	-
3) Indennità di Direzione al D.S.G.A. per l'a.s. 2023/2024			€	3.390,00	-
4) Previsione indennità di Direzione ai sostituti DSGA per l'a.s. 2023/2024			€.	306,46	=
TOTALE A.S. 2023/2024 PER CONTRATTAZIONE			€	49.566,17	
FUNZIONI STRUMENTALI (LORDO DIP)					
Funzioni Strumentali a.s. 2023/2024			€	3.490,04	
TOTALE			€	3.490,04	

P. Ricciardi S. L.

INCARICHI SPECIFICI ATA (LORDO DIPENDENTE)	
Incarichi Specifici ATA a.s. 2023/2024	€ 1.703,69
Economia incarichi specifici a.s. 2022/2023	€. 122,03
TOTALE	€ 1.825,72
ORE ECCED. SOST. DOC. ASSENTI (LORDO DIPENDENTE)	
Ore Eccedenti Sost. Doc. Assenti a.s. 2023/2024	€ 1.879,18
Economie ore eccedenti a.s. 2022/2023	€. 457,68
TOTALE	€ 1.536,86
ORE ECC. PRATICA SPORTIVA (LORDO DIPENDENTE)	
Ore Eccedenti Pratica Sportiva a.s. 2023/2024	€ 576,90
Economie pratica sportiva a.s. 2022/2023	€ 25,05
TOTALE	€ 601,95
Finanziamento Scuole collocate in area a rischio, a forte processo immigratorio... (LORDO DIPENDENTE)	
Finanziamento area a rischio a.s. 2023/2024	€ 23,19
TOTALE	€ 23,19
TOTALE M.O.F. lordo dipendente	€ 60.740,39
SOMMA DISPONIBILE	€ 60.740,39

CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO

Art. 27 – Finalizzazione del salario accessorio

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.
2. Le indennità e i compensi al personale docente e A.T.A. sono corrisposti su base oraria. In caso di subentro o sostituzione, il compenso verrà ripartito proporzionalmente tra gli incaricati, in modo analitico, computando le ore di attività effettivamente prestate, a fronte dell'incarico assegnato, sulla base della documentazione predisposta dalla scuola (fogli firma, registro delle attività e relazione finale). In caso di assenza dovuta a qualsiasi motivo, con esclusione delle assenze per ferie, il compenso sarà ridotto in proporzione.
3. Lo svolgimento dell'incarico sarà comprovato mediante relazione finale sull'attività svolta. Si conviene, inoltre che nel caso in cui le risorse finanziarie accreditate all'Istituto risultino inferiori a quelle preventivate, le somme destinate al personale docente e A.T.A. subiranno una riduzione direttamente proporzionale al rapporto tra la somma accreditata

[Handwritten signature]

- e quella preventivata.
4. Le eventuali economie del Fondo confluiscono nel Fondo per la contrattazione integrativa dell'anno scolastico successivo.
 5. Per il personale docente danno diritto ad accedere al Fondo d'Istituto:
 - I progetti extracurricolari inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta formativa ed approvati dagli Organi istituzionali;
 - Le attività finalizzate al miglioramento del servizio scolastico nelle diverse aree: didattica, organizzativa, gestionale, amministrativa;
 - le attività tese a sviluppare la formazione e a valorizzare le risorse del personale.
 6. Per l'individuazione delle unità di personale da utilizzare nelle attività compensate attingendo al Fondo dell'Istituto, ci si atterrà ai seguenti criteri:
 - Domanda individuale;
 - Competenze specifiche e documentate;
 - Disponibilità ad accettare l'incarico;
 - Titoli professionali e culturali;
 - Esperienza pregressa.
 7. Il dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
 8. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.
 9. Il computo delle ore effettivamente prestate sarà effettuato sulla base dei fogli-firma giornalieri o dei registri delle attività o progetti custoditi nei Plessi. In merito alla natura premiale della retribuzione accessoria e coerentemente con quanto previsto dalle vigenti norme di legge, i progetti, per i quali è previsto un compenso a carico del FIS devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori che verranno utilizzati per la verifica.
 10. Si favorirà il coinvolgimento del maggior numero possibile di docenti disponibili, attuando, se possibile, la rotazione negli incarichi, con lo scopo di stimolare la crescita professionale e la partecipazione individuale.
 11. A tal fine, si cercherà di evitare che un docente che abbia accettato un incarico possa averne altri, tranne che non ci sia nessun'altra richiesta.
 12. Sarà, in genere, preferita la disponibilità del personale con rapporto a tempo indeterminato rispetto a quello a tempo determinato.
 13. L'effettiva liquidazione dei compensi avverrà tenendo conto del conseguimento degli obiettivi assegnati e dell'effettivo impegno personale profuso nello svolgimento delle attività necessarie alla realizzazione degli stessi; l'attività può essere riconosciuta con compenso forfettario e per orario aggiuntivo documentato.

Personale ATA

1. Gli incarichi da assegnare al personale ATA e le attività aggiuntive sono individuati nel piano delle attività del personale ATA. Tutti gli incarichi sono finalizzati alla piena attuazione del Piano dell'Offerta Formativa e al miglioramento dell'organizzazione dell'istituzione scolastica. L'assegnazione degli incarichi al personale non beneficiario della prima posizione economica sarà effettuata tenendo conto dei seguenti criteri in ordine preferenziale, e a domanda degli interessati:
 - Titoli professionali attinenti la mansione richiesta;
 - Attività di formazione attinente la mansione richiesta;
 - Esigenze di servizio.
2. Allo stesso modo, tutte le altre attività retribuite con risorse contrattuali, saranno affidate previa disponibilità del personale e verificati i requisiti di formazione, competenza e



Offerta in SR Calder

- abilità. Al fine di migliorare il coinvolgimento individuale ed anche la crescita professionale sarà favorita la rotazione tra tutto il personale dichiaratosi disponibile.
- Definita la contrattazione integrativa, verrà comunicato anche il compenso o il numero delle ore attribuite, specificando se il compenso è forfettario o in relazione alle ore effettivamente prestate.
 - Gli incarichi relativi alla prima e seconda posizione economica, ex. Art.7 CCNL 2004-2005, sono anch'essi individuati nel piano ATA e sono attribuiti sulla base delle specifiche competenze professionali.

Progetti PON

- La nuova programmazione del PON FSE 2014-2020 non stabilisce le percentuali in base alle quali determinare i compensi delle varie figure coinvolte a vario titolo nella realizzazione del progetto, infatti prevede un'unica voce -Attività di gestione- che comprende tutte le spese legate alla gestione delle attività formative previste nel progetto (materiali didattici, di consumo, noleggio attrezzature, compensi per DS, DSGA, personale della scuola, referente per la valutazione, pubblicità, ecc.). Il costo di gestione si ottiene moltiplicando le ore di durata del modulo per il numero di partecipanti (inseriti nel piano presentato) per l'importo fisso di €. 3,47. La somma destinata all'attività di gestione sarà utilizzata per retribuire le figure necessarie alla realizzazione dei progetti, assicurando comunque le quote per la pubblicità e l'acquisto del materiale: DS, DSGA, valutatore, collaboratori scolastici, assistenti amministrativi.
Le seguenti percentuali: DS 10%, DSGA 25%, valutatore 10% pubblicità 5%, collaboratori scolastici 20%, assistenti amministrativi 10%, materiale per la realizzazione dei moduli 20%, potranno variare in relazione alla complessità del progetto da attuare, dei beni da acquistare, della somma effettivamente assegnata al netto delle assenze degli alunni.
- Nell'ambito della realizzazione del Piano Integrato tutte le attività vengono svolte su specifico incarico aggiuntivo o contratto di prestazione d'opera occasionale e devono essere prestate fuori dall'orario di servizio per essere compensate. Sarà tenuto un apposito registro per ciascuna delle attività necessarie alla realizzazione del progetto e alla sua documentazione sulla piattaforma.
- Un criterio selettivo irrinunciabile, per l'affidamento degli incarichi ai Docenti, è quello del possesso di adeguate competenze informatiche da parte dei candidati, in particolare nell'uso di data base e piattaforme on line; i criteri di selezione per il personale docente interno ed esterno sono quelli deliberati dal Consiglio di istituto, tenuto conto anche di quanto indicato negli Avvisi e nelle Linee guida dell'ADG.

Art. 28 – Stanziamenti

PERSONALE DOCENTE

- Alle 4 Funzioni Strumentali attribuite dal Collegio dei Docenti a 4 docenti, competono i compensi nei limiti del fondo disponibile, come da allegato, secondo gli importi stabiliti dal C.C.N.L./95

Descrizione sintetica	Docenti coinvolti	Compenso
Area 1	1	€. 872,51
Area 2	1	€. 872,51

Area 3	1	€ 872,51
Area 4	1	€ 872,51
	Totale	€ 3.490,04

I docenti incaricati di Funzione strumentale sono tenuti a partecipare e/o coordinare le varie commissioni e/o attività comunque pertinenti alla specificità della funzione assegnata senza aver diritto ad ulteriore retribuzione. Gli stessi presteranno comunque per l'anno scolastico successivo fino alla designazione del nuovo incarico.

2. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 27, sulla base della delibera del Consiglio d'istituto, di cui all'art. 88 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e del Piano annuale delle attività dei docenti, il fondo d'istituto destinato al personale docente è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate:

Stanziamenti Personale Docente € 34.696,34

TOTALE PREVISTO C.C.I.I. A.S. 2023/24

Attività o Progetto previsti	A	B	C
	Unità previste	Ore max	Costo Orario
Collaboratori	2	200	€ 17,50
Responsabili di plesso e vice	8	230	€ 17,50
Coordinatore consigli di classe	23	208	€ 17,50
Segretari	25	75	€ 17,50
Restituzione prove Invalsi	20	40	€ 17,50
tutor	5	50	€ 17,50
Visite guidate	80	240	€ 17,50
Commissioni	80	300	€ 17,50
Area digitale	10	88	€ 17,50

BUDGET ATTIVITA' € 25.042,50

PROGETTI

Progetti e recupero € 9.653,84

Pren. da SR Colonna



BUDGET PROGETTI € 34.696,348

TOTALE progetti e attività

BUDGET PREVISTO € 34.696,34

PERSONALE ATA

1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.
2. Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al Fondo per il salario accessorio, possono essere remunerate con recuperi compensativi, compatibilmente con le esigenze di servizio.
3. Per fronteggiare i carichi di lavoro istituzionali e per il necessario supporto alle attività extracurricolari si propone quanto segue in termini di intensificazione e di prestazioni eccedenti l'orario dell'obbligo:

SERVIZI AMM.VI:

- Straordinario;

SERVIZI AUSILIARI;

- Sostituzione colleghi assenti;
- Straordinario
- Intensificazione

Budget spettante 30,00% del totale pari ad C. 14.869,83 al netto indennità Dsga e indennità sostituti dsga

TOTALE PREVISTO C.C.I.I. A.S. 2023/24

	A	B	C
Attività o Progetto previsti	Unità previste	Max giorni	Costo giornaliero
Indennità Direzione DSGA	1		
Indennità sostituti DSGA	1	25	12,26

Attività Ass.Amm.vi	Unità previste	Ore attività previste max	Costo Orario/Comp.Forf.
Straordinario	4	120	14,50
Intensificazione	4	40	14,50

Budget Ass.Amm.vi € 2.320,00

Straordinario/sostituzione colleghi assenti	15	853	12,50
Intensificazione	6	150	12,50

Budget coll. scolastici € 12.537,50

Totale ATA	€ 14.857,50
BUDGET PREVISTO ATA	€ 14.869,83
Differenza	€ 12,33

Art. 29 - Incarichi specifici

1. Su proposta del DSGA, il dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL del comparto scuola 2006-2009 da attivare nella istituzione scolastica.
2. Se per sopraggiunte esigenze di salute o personali l'incarico non può essere portato a termine, si provvederà alla sostituzione, e il compenso verrà corrisposto proporzionalmente all'attività svolta.
3. Il Dirigente conferisce tali incarichi sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità:
 - disponibilità dichiarata non contrastante con le esigenze della scuola;
 - competenza professionale specifica;
 - continuità di servizio nella sede quando essa sia garanzia di qualità del servizio stesso;
 - titoli di studio;
 - anzianità di ruolo.
 - rotazione (criterio applicato nel caso delle sostituzioni degli assenti e per lo straordinario).
4. Le risorse disponibili per un importo totale di € 1.825,72 per compensare gli incarichi specifici al personale ATA. Le suddette risorse sono destinate alle seguenti figure secondo la tabella allegata:

COLLABORATORI SCOLASTICI	
INCARICO	UNITA' PERS.

[Handwritten signature]

[Vertical handwritten notes and signatures on the right margin]

TITOLO SESTO**ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO**

(art.22 comma 4 lettera C1 CCNL Scuola 2018)

Art. 30 - Soggetti tutelati

1. Soggetti tutelati sono tutti coloro che nella scuola prestano servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato con o senza retribuzione; sono, altresì, da comprendere ai fini della gestione delle ipotetiche emergenze, anche gli studenti presenti a scuola in orario curriculare e extracurriculare per iniziative complementari previste nel PTOF.
2. Sono parimenti tutelati tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo sono presenti nei locali dell'istituzione scolastica; (ad esempio, ospiti, ditte incaricate, genitori, fornitori, pubblico in genere, rappresentanti, utenti, insegnanti, corsisti).

Art. 31 - Obblighi del Dirigente Scolastico

1. Il Dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro, in materia di sicurezza, ha gli obblighi previsti dagli artt. 17 e 18 del Dlgs 81/08.

Art. 32 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nell'art. 73 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

Art. 33 - Servizio di Prevenzione e Protezione

1. Il Servizio di Prevenzione e Protezione è uno strumento con competenze tecniche di ausilio al datore di lavoro. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) può essere interno ove disponibile o affidato a professionisti esterni.
2. In questa istituzione scolastica il servizio di prevenzione e protezione è affidato ad un esperto esterno in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 81/08.
3. Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sono individuati tra il personale fornito delle competenze necessarie e sono appositamente formati attraverso specifico corso.

4. Agli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sopra indicati competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.

Art. 34 - Attività di formazione, informazione ed aggiornamento

1. L'informazione e la formazione costituiscono le attività attraverso le quali viene data concreta attuazione al principio di attiva partecipazione al sistema della sicurezza.
2. Il dirigente scolastico/datore di lavoro ha l'obbligo di informazione, formazione ed aggiornamento di tutti i lavoratori ivi compresi gli studenti.
3. I lavoratori, che nella scuola comprendono anche gli studenti, sono i principali destinatari *obbligati* a seguire le iniziative di informazione e formazione promosse dal dirigente scolastico.
4. I lavoratori hanno il diritto/dovere di partecipare alle iniziative di formazione programmate all'inizio dell'anno scolastico; in caso di inosservanza sono soggetti alle specifiche sanzioni previste dal Dlgs 81/08.

Art. 35 - Attuazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid.19

1. Il dirigente assume le disposizioni per l'attuazione delle misure previste dalla normativa vigente in materia di contrasto e di contenimento della diffusione del virus Covid-19 in applicazione del Protocollo d'Intesa sottoscritto dal Ministero dell'Istruzione e dalle organizzazioni sindacali il 6 agosto 2020.
2. Il dirigente garantisce le attività di informazione e formazione per il personale previste dalla normativa vigente in merito a quanto previsto al c. 1 del presente articolo.
3. Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale in merito alle disposizioni di cui ai commi precedenti.

TITOLO VII NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 36 - Clausola di salvaguardia finanziaria

1. In caso di accertamento minore rispetto a quello previsto, il Dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.
2. In caso di ritardo negli accreditamenti non si procederà al pagamento e al rimborso degli interessi e/o rivalutazione monetaria.

Art. 37 - Procedura per la liquidazione del salario accessorio

1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del Fondo per il salario accessorio devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.
3. In caso di mancata corrispondenza, il dirigente dispone - a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto - la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi.



Art. 38- Norme Generali di rinvio

Per tutto quanto non esplicitamente contemplato dal presente contratto si rinvia alle disposizioni normative e contrattuali di natura giuridica ed economica del CCNL comparto scuola 2006-2009.

La presente Ipotesi di accordo viene redatta e firmata in tante copie originali quanti sono i membri della RSU, parte pubblica e parte sindacale, più una copia per gli atti della scuola; sarà, inoltre, inviata ai Revisori dei conti, corredata della Relazione tecnico-finanziaria e della Relazione illustrativa, per il previsto parere.

Il D.S. provvederà ad inviare copia conforme e integrale alle OO.SS. interessate.




Letto, firmato, sottoscritto

Per la parte pubblica:

Il Dirigente Scolastico



Per la R.S.U.:

Ins. te	Picone Caterina	
Sig.	Orlandini Salvatore	
Prof.ssa	Caldara Enza Silvana	

SINDACATI SCUOLA TERRITORIALI

FLC/CGIL

CISL/SCUOLA

UIL/SCUOLA.....